



IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Comune di Trani
PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI
Medaglia d'argento al Merito Civile

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>45</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>24/07/2015</u></p>	<p>Oggetto: Addizionale comunale all'IRPEF. Determinazione aliquota per l'esercizio 2015.</p>
--	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 12,30
nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Rita IACULLI

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015, alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

*Sulla base dell'istruttoria condotta dalla Dott.ssa Grazia Marcucci,
Dirigente dell'Area Economica Finanziaria*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015)

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Dato atto:

- che, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.21 del 26 aprile 2007, è stata istituita in questo Comune l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi del richiamato D.Lgs. n.360/1998;
- che, fino all'esercizio 2009, l'aliquota di tale addizionale è stata di 0,7 punti percentuali, come da deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27 maggio 2009;
- che, con successivo provvedimento n.8 del 30/4/2010, il Consiglio Comunale ha ridotto a 0,6 punti percentuali l'aliquota della suddetta addizionale comunale all'IRPEF, modificando, per l'effetto, il comma 1 dell'art.3 del "Regolamento sull'addizionale comunale all'Irpef come segue: "L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata nella misura di 0,6% a decorrere dall'anno 2010";

Considerato che, con successive deliberazioni n.35 del 29 ottobre 2012 e n.41 del 10 ottobre 2013, tale riduzione di aliquota è stata confermata, rispettivamente, anche per gli esercizi 2012 e 2013;

Rilevato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 31/7/2014, è stato modificato l'art.3 del vigente Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, riducendo, con effetto dal 1° gennaio 2014, l'aliquota della stessa addizionale allo 0,5 (zerovirgolacinque) punti percentuali;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito

informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n.93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato l'art.1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Rilevato, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

Considerato che, alla data del 2/7/2015, sono state prodotte da ciascun Dirigente e/o Responsabile di Servizio le attestazioni circa la sussistenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscersi per un importo totale di € 4.029.197,17;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017 e anche alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% (zerovirgolaotto) di cui all'art.2 del vigente Regolamento sull'addizionale comunale all'IRPEF, così come modificato con deliberazione di C.C. n.12 del 27/5/2009;

Rilevato, sulla base delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2013, così come risultanti presso il Portale del Federalismo Fiscale, che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui innanzi conduce alle seguenti previsioni:

Importo minimo:	€ 3.012.087,11
Importo massimo:	€ 3.681.439,81
Importo medio:	€ 3.346.763,46

Dato atto che il presente provvedimento non comporta il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ma di trasmetterlo allo stesso Organo, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n.267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, giusta sentenza TAR-Puglia n.2022 del 29/7/2014;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, e di regolarità contabile espressi dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, Dott.ssa Grazia Marcucci, così come prescritti dall'art.49 del suddetto T.U.E.L. n.267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

- 1) **Modificare**, per le motivazioni esposte in premessa, l'art.2 del vigente Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- 2) **Disporre**, con effetto dal 1° gennaio 2015, che l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF sia fissata nella misura di 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali;
- 3) **Quantificare** presuntivamente in € 3.346.763,46 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1;
- 4) **Trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai fini della resa del parere ex art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n.148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2015, nella misura dello 0,8% (zerovirgolaotto) punti percentuali.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Trani al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle norme vigenti.

Art. 4 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 7.000,00 (settemila/00);
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 5 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti facendo proprie le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT

Addizionale Comunale IRPEF

	Cassa 2015		Cassa 2016		STANZIAMENTO	
	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo
Acconto	560.418,98	684.956,54	903.626,13	1.104.431,94	560.418,98	684.956,54
Saldo	1.200.425,24	1.467.186,41	2.451.668,13	2.996.483,27	2.451.668,13	2.996.483,27
Totale	1.760.844,23	2.152.142,94	3.355.294,26	4.100.915,21	3.012.087,11	3.681.439,81

Importo minimo: € 3.012.087,11

Importo massimo: € 3.681.439,81

Importo medio: € 3.346.763,46

Aliquota 2015: 0,80%

Soglia di esenzione 2015: € 7.000,00

Aliquota 2014: 0,50%

Soglia di esenzione 2014: € 7.000,00

I valori sono stati calcolati sulla base delle dichiarazioni anno d'imposta 2013.

Per effetto delle recenti semplificazioni in materia di addizionale comunale all'Irpef (D.Lgs. 21.11.2014), la determinazione dell'acconto 2015 sarà effettuata utilizzando la stessa aliquota prevista per il saldo 2014.

Eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2015 troveranno applicazione nel calcolo del saldo 2015 e acconto 2016.

I calcoli per l'acconto 2015 sono basati, quindi, sulle aliquote previgenti in quanto **tutta la variazione avrà impatto sul gettito di cassa solo a partire dal 2016.**

Il saldo 2014 presente in tabella è determinato mediante le aliquote corrispondenti aggiornate al 05/06/2015.

DELIBERA N. 45 DEL 24/7/2015

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 2220 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal - 5 AGO 2015 al 20 AGO 2015 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, - 5 AGO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Angela Ettore



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, - 5 AGO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Angela Ettore



Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, - 5 AGO 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Funzionario delegato

Avv. MARIA ANGELA ETTORE